



Comune di Salvirola

Provincia di Cremona

Allegato "A" alla delibera C.C. n.31 del 22.12.2016
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Angelina Marano

Copia conforme all'originale
Il Funzionario incaricato
F.to Angela Stroppa

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURE

Art. 1 – Natura del servizio

Per servizio di noleggio da rimessa con conducente si intende quello esercitato per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea che utilizzano autovetture immatricolate in conformità dell'art. 85 del Codice della Strada.

I predetti veicoli sono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse esistenti sul territorio comunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quelli cui sono destinati e ove previsto per legge.

Art. 2 – Fonti normative

Il servizio di noleggio con conducente mediante autovetture è disciplinato dalla normativa generale indicata qui di seguito:

- . codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;
- . legge 15 gennaio 1992, n. 21 e s.m.i.;
- . legge Regione Lombardia n. 6/2012 e s.m.i.;
- . disposizioni del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- . disposizioni del vigente Regolamento Locale d'Igiene;
- . disposizioni del presente regolamento;
- . normativa europea.

Art. 3 – Competenze

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la vigilanza sul servizio di noleggio con conducente mediante autovettura è svolta dal Comune attraverso il Suap (Sportello Unico Attività produttive), al quale sono demandate tutte le pratiche relative, avvalendosi se occorre, della Polizia Locale.

Il Suap e la Polizia Locale possono accedere, per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed a qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di noleggio con conducente, mediante autovettura.

Tutte le competenze, che nel presente regolamento sono riferite al Responsabile del Servizio, sono dallo stesso delegate ai componenti del Servizio per l'espletamento delle pratiche.

Art. 4 - Tipo e caratteristiche degli autoveicoli

Gli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente mediante autovettura dovranno avere almeno cinque posti (compreso l'autista) e quattro portiere laterali (escluso il portellone posteriore);

Le prescrizioni del presente articolo dovranno essere possedute all'atto del rilascio delle nuove autorizzazioni e, per le autorizzazioni in essere, al cambio vettura.

Art. 5 – Contrassegni e documenti per la circolazione

Ogni autoveicolo in servizio di noleggio con conducente mediante autovettura deve portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" e deve essere dotata di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune e il numero progressivo.

Il conducente del veicolo deve avere con se, oltre ai documenti di circolazione previsti dal vigente Codice della Strada, l'autorizzazione comunale esposta in maniera ben visibile in copia conforme.

Art. 6 – Ubicazione delle autorimesse

Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività, vi è l'obbligo di avere a disposizione una rimessa, intesa come area privata di superficie utile a contenere il veicolo, dotata di idonea area per l'espletamento delle attività amministrative. La rimessa deve possedere i requisiti edilizi ed igienico sanitari.

La modifica o il trasferimento dei locali adibiti ad autorimessa, ammessi esclusivamente nell'ambito dello stesso territorio comunale, deve essere comunicato con anticipo di almeno trenta giorni, per permettere all'ufficio competente di effettuare le verifiche sul rispetto dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

L'eventuale cambio di sede legale deve essere comunicato entro e non oltre trenta giorni dall'effettivo trasferimento.

All'esterno della rimessa, sulla via pubblica o facilmente individuabile dalla stessa, potrà essere installata idonea insegna o targa identificativa dell'attività.

Per i titolari di singola autorizzazione per noleggio con conducente a mezzo autovettura la rimessa può essere ubicata presso il proprio domicilio.

Art. 7 – Atti vietati agli utenti del servizio

È vietato agli utenti del servizio:

- . insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;
- . compiere atti contrari alla decenza;
- . fare schiamazzi o rumori molesti;
- . molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
- . mangiare e bere durante il trasporto.

Art. 8 – Tariffe e condizioni di trasporto

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utente e il titolare dell'autorizzazione.

Art. 9 – Determinazione del numero degli autoveicoli destinati al noleggio da rimessa con conducente

Il numero delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di noleggio con conducente mediante autovettura è determinato sulla base delle disposizioni regionali e provinciali vigenti. Il Comune di Salvirola (CR) dispone di n.1 autorizzazione.

Art. 10 – Rilascio delle autorizzazioni

Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa è necessaria l'autorizzazione comunale, la quale è riferita a un singolo veicolo.

Non è ammesso, in capo a un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura.

È invece ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura. In questo caso la rimessa deve avere una superficie utile a contenere tutti i veicoli in uso al soggetto per l'attività in oggetto.

Nell'autorizzazione comunale, oltre al numero della stessa, sono indicati:

- . gli estremi della carta di circolazione;
- . il numero del telaio;
- . la targa;
- . il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo;
- . l'ubicazione della rimessa.

L'assegnazione delle autorizzazioni, nei limiti stabiliti dalle norme regionali e provinciali, è demandata al Responsabile del Servizio, sentita la commissione di cui all'art. 13 e viene fatta in base a una regolare graduatoria predisposta secondo i successivi articoli.

Art. 11 – Figure giuridiche

I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, al fine del libero esercizio della propria attività possono:

- a) essere imprese artigiane di cui alla legge n. 443/85;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulle cooperative;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge n.21/92.
- e) esercitare in altre forme previste dalla legge.

Art. 12 - Procedura preliminare per la assegnazione delle autorizzazioni

Ogni qualvolta si rende necessario assegnare una autorizzazione il Responsabile del Servizio:

- . emette determinazione con cui approva il bando pubblico;
- . ne da avviso:
 1. mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line per almeno trenta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda;
 2. mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune;
- . convoca la Commissione di cui all'art. 13.

Art. 13 – Commissione di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni

La Commissione di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni risulta così composta:

- . dal Responsabile del settore competente in qualità di Presidente;
- . un rappresentante SUAP
- . da un rappresentante della Polizia Locale;

Funge da segretario un appartenente al Servizio incaricato.

Art. 14 – Requisiti per ottenere l’autorizzazione per autonoleggio con autovettura

Chi intende ottenere l’autorizzazione per svolgere il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura deve presentare istanza sul modello predisposto e allegato al bando.

Nell’istanza che dovrà contenere le complete generalità del richiedente, il numero di codice fiscale e l’indicazione del tipo e delle caratteristiche dell’autoveicolo che intende adibire al servizio, dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:

- . cittadinanza italiana o di uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea;
- . iscrizione nei ruoli provinciali per conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 6 della legge n. 21/92. L’iscrizione nel ruolo provinciale è requisito indispensabile per il rilascio da parte del comune dell’autorizzazione (art. 2bis della legge regionale 4 aprile 2012, n.6).
- . non essere interdetto dall’assunzione di pubblici uffici;

inoltre:

- . non essere incorso in condanne a pene detentive che comportino l’interdizione di una professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma dell’art. 178 del C.P.;
- . non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della normativa antimafia vigente;
- . non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni;
- . non essere incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma dell’art. 178 del C.P.;
- . non essere incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definite con riferimento all’effettuazione di servizi di trasporto.

In caso di persona giuridica, i requisiti di cui ai punti precedenti si intendono riferiti all’amministratore.

Nell’istanza dovranno essere formulate le seguenti dichiarazioni:

- . impegno a tenere in questo Comune idoneo locale adibito a rimessa, indicando anche se sarà di proprietà o in locazione;
- . impegno a non svolgere, pena la revoca dell’autorizzazione, altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi e che rechi pregiudizio allo svolgimento del servizio;

. di non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

Il richiedente che ritiene di vantare ulteriori titoli per l'assegnazione dell'autorizzazione è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione dell'istanza esibendone la relativa documentazione.

Questi titoli saranno valutati dalla Commissione in relazione ai criteri previsti nel bando di assegnazione di autorizzazione.

Inoltre, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- . fotocopia certificato iscrizione al ruolo;
- . fotocopia integrale della patente di guida;
- . fotocopia del certificato di abilitazione professionale (CAP);
- . autocertificazione attestare il possesso di uno o più titoli indicati all'art. 15.

Art. 15 – Titoli di preferenza per l'assegnazione di autorizzazione

Al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale di esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura costituiscono oggetto di valutazione, secondo i criteri di massima da predeterminarsi e da esplicitarsi nel bando da parte della Commissione di cui all'art. 13 del presente Regolamento, nell'ordine di importanza:

- . avere prestato servizio per almeno sei mesi in qualità di dipendente di un'impresa di noleggio con conducente o di sostituto alla guida di taxi;
- . disponibilità di veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
- . diploma di maturità superiore;
- . con prole a carico (specificare numero ed età dei figli);
- . essere attualmente disoccupato e regolarmente iscritto nelle liste di collocamento per lavoratori in mobilità;

A parità di punteggio finale verranno considerati questi ulteriori elementi di valutazione, nell'ordine:

- . maggior numero di figli minori a carico;
- . la data di presentazione della domanda.

Art. 16 – Graduatoria di concorso

Il Servizio comunale competente provvede a informare gli interessati mediante l'affissione della graduatoria all'Albo Pretorio on line.

Entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione possono essere presentate domande motivate di revisione; entro i successivi quindici giorni il Comune si pronuncerà in maniera definitiva mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line.

Il Servizio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito approvata dalla Commissione di concorso ne dà comunicazione a tutti i partecipanti mediante pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio Comunale on line per quindici giorni consecutivi.

Successivamente provvede alla verifica del possesso dei requisiti e titoli dichiarati, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria, facendo riserva di provvedere al rilascio dell'autorizzazione allorché l'esito degli accertamenti risulti positivo.

Art. 17 – Documenti da presentare

L'assegnatario dell'autorizzazione entro centoventi giorni dalla comunicazione definitiva della graduatoria deve produrre, fatti salvi i comprovati ritardi nella consegna del veicolo, pena decadenza, la seguente documentazione:

- a) documentazione attestante la proprietà o comunque l'effettiva ed esclusiva disponibilità del veicolo;
- b) copia della carta di circolazione (anche provvisoria) del veicolo attestante la corretta destinazione d'uso;
- c) copia della polizza assicurativa RC nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati;
- d) documentazione attestante l'effettiva disponibilità di idonea rimessa nel Comune.

Solo in caso di utilizzo, per l'esercizio dell'attività oggetto del presente bando, di veicolo di prima immatricolazione, la certificazione di cui ai punti a), b), c), potrà essere resa dopo il rilascio dell'autorizzazione ad immatricolazione avvenuta, ma in ogni caso prima dell'effettivo inizio dell'attività.

Art. 18 – Inizio del servizio

Il soggetto assegnatario dell'autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare l'attività entro sei mesi dalla comunicazione dell'avvenuta intestazione dell'autorizzazione, pena la decadenza della concessione stessa. Tale termine sarà prorogabile per comprovati e giustificati motivi, solo una volta, per un termine valutato ragionevolmente dal Funzionario responsabile del Servizio.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 8, comma 2, della Legge n. 21/92, al soggetto vincitore del concorso eventualmente titolare di una licenza taxi, l'autorizzazione per noleggio di autovettura con conducente potrà essere rilasciata solo a seguito di espressa riconsegna della licenza taxi.

Subito dopo aver ottenuto la carta di circolazione, per il cui rilascio l'autorizzazione costituisce titolo indispensabile, il veicolo potrà essere sottoposto a visita di controllo da parte del Servizio incaricato o dalla Polizia Locale.

L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo e non è sottoposta ad alcuna vidimazione annuale.

La stessa dovrà essere restituita al cessare dell'attività, per qualunque causa, fatta salva la possibilità del comune di verificare il mantenimento dei requisiti.

Art. 19 – Trasferimento dell'autorizzazione. Subingresso

Il trasferimento dell'autorizzazione di autonoleggio è autorizzato dal Responsabile del Servizio nei seguenti casi:

- a) cessione dell'azienda, dimostrabile mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, indipendentemente dalla durata del servizio prestato;
- b) fusione o incorporazione di società, dimostrabile mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- c) in caso di invalidità permanente, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio; l'invalidità che non può essere preesistente al rilascio dell'autorizzazione, deve comunque essere tale da impedire l'esercizio dell'attività e l'accertamento è demandato alla Commissione Medica

prevista dall'art. 119, comma 4 del Codice della Strada e dall'art. 330 del relativo Regolamento di esecuzione;

- d) in caso di revoca della patente, disposta ai sensi dell'art. 130 del Codice della Strada, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio.

L'istanza di subingresso dovrà essere effettuata per iscritto ed alla stessa dovrà essere allegata documentazione comprovante il subingresso per l'acquisto di ramo d'azienda, con atto notarile oppure per all'affitto di ramo d'azienda, con scrittura privata con firma autenticata dal notaio e registrazione presso il competente ufficio tributario.

Il nuovo titolare dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti voluti dal presente Regolamento. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non ne può essere attribuita un'altra per concorso pubblico e non ne può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 20 – Voltura di autorizzazione in caso di morte del titolare

In caso di morte del titolare, la voltura dell'autorizzazione è accordata a favore di eredi, anche in concorso fra di loro, a condizione che pervenga domanda entro sei mesi dal decesso del titolare, ed entro un anno venga dimostrato il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

La voltura potrà, inoltre, essere autorizzata a favore di altra persona designata dagli eredi, in possesso dei voluti requisiti, entro il termine massimo di due anni.

Qualora l'attività venga ceduta a terzi si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo.

Art. 21 – Esercizio dell'autorizzazione

Al titolare dell'autorizzazione è consentito, nello svolgimento del servizio, avvalersi della collaborazione dei dipendenti o familiari sempreché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli pubblici non di linea ed in regola con le disposizioni vigenti in materia di previdenza.

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Responsabile del Servizio.

Qualora, per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonare il veicolo stesso, pagando solo l'importo corrispondente alla porzione di percorso effettuato, rispetto alla quota pattuita per l'intero percorso.

In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare ricevuta in attesa di decisione da adottarsi da parte del competente ufficio comunale.

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente, se accoglie la richiesta, concorda la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

Quando il passeggero abbandona per qualsiasi ragione ed anche temporaneamente il veicolo prima di giungere a destinazione è tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso più l'eventuale somma per la sosta d'attesa.

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque derivati, sia direttamente, che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed esercizio dell'autorizzazione fa carico esclusivamente ed integralmente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità dell'Amministrazione Comunale che l'ha concessa.

Art. 22 - Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio decade:

- . per mancato inizio del servizio entro i sei mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda, salvo proroga motivata;
- . per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare all'autorizzazione.

Art. 23 – Revoca e sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale viene revocata:

- a) quando vengono a mancare al titolare alcuni dei requisiti prescritti per l'esercizio;
- b) se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, dipendente o collaboratore familiare;
- c) quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante richiami e diffide;
- d) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe concordate quando il titolare abbia prestato la propria opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- e) quando il titolare non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto il ritiro della patente da parte dell'autorità competente;
- f) quando il titolare venga sottoposto alla diffida e alla sorveglianza speciale da parte dell'autorità di P.S. oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di legge sull'antimafia;
- g) quando sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
- h) quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo in violazioni del presente Regolamento;
- i) quando i locali di rimessa presenti sul territorio risultino fittizi oppure quando gli stessi non siano esistenti;
- j) quando il titolare abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- k) quando nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per cui è stata rilasciata l'autorizzazione;
- l) per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

In caso di infrazioni alle norme del presente Regolamento, per le quali non sia prevista la revoca, l'autorizzazione può essere sospesa fino a dieci anni in relazione alla gravità o recidiva delle infrazioni commesse.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 20/95 per le violazioni in esso contemplate.

Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o carente sorveglianza di questi ultimi.

I provvedimenti di revoca, di sospensione o ritiro dell'autorizzazione comunale di esercizio vengono adottati dal Responsabile del Servizio; la sospensione o revoca dell'autorizzazione nei casi di cui sopra non comporta indennizzo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 24 – Procedura per l'attuazione di provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione

I provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca, previsti dal presente Regolamento, nel rispetto delle procedure dettate dalla legge 241/90, saranno adottati previa formale contestazione delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento, mediante comunicazione di avvio di

procedimento con avviso notificato appositamente all'interessato e assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensive o per regolarizzarne la posizione.

Art. 25 – Visite, verifiche e manutenzioni

Gli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio possono essere sottoposti, prima della messa in servizio e ogniqualvolta ne sorga la necessità, a verifica tecnica da parte del Responsabile del Servizio o della Polizia Locale, i quali si possono anche avvalere della capacità tecnica di esperti del settore, al fine di riscontrare se il veicolo corrisponde alle condizioni stabilite per tipo e caratteristiche dal Comune, escluso ogni accertamento di carattere tecnico ai sensi e per gli effetti del Codice della Strada.

Ogniqualvolta venga ritenuto che un veicolo non risponda più ai requisiti per i quali ha ottenuto la carta di circolazione, si procederà, attraverso la Polizia Locale o ad altro organo di Polizia Stradale, alla segnalazione all'ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e agli effetti dell'art. 75 del Codice della Strada.

Art. 26 – Comportamento in servizio

I conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio devono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- . conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza;
- . segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
- . presentarsi alle eventuali visite e verifiche di cui al precedente articolo e di attenersi alle prescrizioni a seguito delle verifiche stesse;
- . rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe;
- . curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
- . prestare servizi in tutte le vie pubbliche e private, purché aperte anche al pubblico;
- . compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- . controllare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso presso la Polizia locale o altre forze dell'ordine, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario.

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- . esercitare servizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- . negare il trasporto per un numero di persone o di bagagli compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;

- . chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- . fermare l'autoveicolo od interrompere il servizio salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
- . negare il trasporto di cani qualora questi siano adibiti alla guida dei ciechi.

Art. 27 – Sanzioni

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge n. 689/81.

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel responsabile del Servizio.

L'ordinanza di ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni novanta dal ricevimento del rapporto o del ricorso.

Art. 28 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la prescritta approvazione da parte del Consiglio Comunale in applicazione alle disposizioni stabilite dallo Statuto Comunale vigente.

L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta l'inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune ed in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 29 – Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti norme nazionali e regionali che disciplinano il settore, nonché ai principi dettati dalla Legge n. 241/90 in materia di procedimento amministrativo e la normativa europea.